



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 28.03.2019

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
 - Articolo 2 - Oggetto del canone di concessione non ricognitorio**
 - Articolo 3 - Soggetto obbligato al pagamento del canone**
 - Articolo 4 – Determinazione del canone non ricognitorio**
 - Articolo 5 - Determinazione tipologie assoggettate al canone**
 - Articolo 6 - Pagamento del canone non ricognitorio**
 - Articolo 7 - Concessioni**
 - Articolo 8 - Accertamento, sanzioni e interessi**
 - Articolo 9 - Riscossione coattiva**
 - Articolo 10 - Rimborsi**
 - Articolo 11 - Funzionario responsabile**
 - Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali**
- Allegato “A”– Tariffe (riferimento art. 4 del Regolamento)**

ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 - commi 5, 7 e 8 - del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

ARTICOLO 2
- OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO -

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Sant'Agata Li Battiati descritte al successivo punto 4 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Sant'Agata Li Battiati esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.3
-SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE-

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Per le occupazioni già in essere al 01.01.2014, in funzionario responsabile di cui all'art. 11, provvederà a richiedere apposita dichiarazione al fine della determinazione la base imponibile.

ARTICOLO 4
-DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO-

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Sant'Agata Li Battiati per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni in genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato A e decorrono dal 1° Gennaio 2014.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con

deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5

-DETERMINAZIONE TIPOLOGIE ASSOGGETTATE AL CANONE-

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento del canone di concessione non ricognitorio e precisamente:

1.Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- 1.1. *Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;*
- 1.2. *Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;*
- 1.3. *Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;*
- 1.4. *Tralicci di elettrodotto.*

ARTICOLO 6

-PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO-

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono considerati.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio del provvedimento, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato "A" del presente Regolamento e decorrono dal 1° Gennaio 2014.

ARTICOLO 7

- CONCESSIONI-

1. I Provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, devono indicare da parte dell'ufficio competente al rilascio, le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono assoggettate, nonché la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata di tale

occupazione.

2. Eventuale revoca di concessione o di autorizzazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto di detto regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

ARTICOLO 8

-ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI-

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, l'ufficio tributi invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20 - commi 4 e 5 - del D.Lgs. n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% da calcolarsi sul canone complessivo.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% del canone dovuto, con un minimo di Euro 100,00.
6. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione, si applica la sanzione del 50% sul maggior canone dovuto.
7. Il settore competente al rilascio della concessione è tenuto a verificare periodicamente la corrispondenza delle stesse rispetto alla concessione rilasciata, di concerto con la Polizia Locale, segnalando eventuali occupazioni abusive e dandone comunicazione al Sindaco e per conoscenza all'ufficio tributi.
8. Le sanzioni amministrative sono applicate con atti dell'ufficio tributi.

ARTICOLO 9

-RISCOSSIONE COATTIVA-

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere effettuata mediante
 - la procedura di cui al D.P.R. n.602/1973 e s.m.i.;
 - ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e s.m.i.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 10

-RIMBORSI-

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato

il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito. Non si effettuano rimborsi per somme al di sotto di Euro 12,00.

ARTICOLO 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 12

-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI-

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2019, deve avvenire entro il 30 Settembre del medesimo anno.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53 - comma 16 - della L. n. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore al momento della sua approvazione ed avranno effetto a partire dal 1° Gennaio 2014.

Allegato “A” (riferimento art. 4 del Regolamento)

TARIFFE

(per tipologia di concessioni)

1.- Occupazioni relative ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica

.....€ 2,00 al metro lineare

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche e similari

.....€ 4,00 al metro lineare

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai punti 1.1. e 1.2

.....€ 20,00 al metro quadrato

1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e/o altre, in qualunque materiale realizzate

.....€ 20,00 cadauno

1.5 Linee aeree per distribuzione energia elettrica, linee telefoniche, linee internet

.....€ 2,00/metro lineare

1.6 Tralicci di elettrodotto

.....€ 300,00 cadauno

